Sentenza del 16/10/2019 n. 26164 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA

Il COMUNE di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 984/2017 depositata in data 10.4.2017 con la quale la CTR della Toscana aveva accolto l'appello proposto da (XXXXX) avverso la decisione della CTP di Grosseto che aveva respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica relativo all'anno 2009 con il quale le veniva contestato l'insufficiente versamento dell'ICI su un immobile sul quale aveva applicato l'agevolazione prevista per l'abitazione principale.

Il ricorso e' affidato a tre motivi.

(XXXXX) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In data 4.5.2019 la difesa del COMUNE ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione ritualmente comunicato alla controparte ex articolo 390 c.p.c., comma 3.

Va, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le spese possono dichiararsi compensate pur in mancanza di accettazione della rinunzia, in forza di comportamento concludente non avendo la contribuente nulla opposto alla richiesta di compensazione delle spese avanzata dal Comune rinunziante.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza